## IVA: Riaddebito spese comuni

parcellazione.it

HOME AREA RISERVATA TICKET CERCA CONTATTI

## Riaddebito pro quota delle spese di gestione di uno studio tra professionisti

| © di Giuseppe Polli |
|---------------------|
|                     |

Capita, tra professionisti, ciascuno con propria autonoma partita IVA e senza vincoli associativi, di condividere lo stesso studio usufruendo in comune di beni e servizi (energia elettrica, gas, acqua, locazione, assicurazioni, segreteria ecc.).

L'addebito di queste spese viene di solito imputato ad uno solo di essi, che risulta pertanto unico intestatario del contratto di locazione, delle utenze e in taluni casi anche datore di lavoro del personale dipendente di segreteria.

Il problema che, quindi, viene affrontato in questa pagina è se in uno studio professionale, utilizzato da questi professionisti, il riaddebito pro quota delle spese sostenute debba comprendere anche l'Iva. Sul punto manca una normativa esplicita e in dottrina esistono varie posizioni.

La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 58/E** - punto 2.3 - del 18 novembre 2001 e la **circolare 38/E** del 2010, in cui l'Amministrazione finanziaria ha chiarito il comportamento da seguire quando un professionista, che è intestatario dei locali dello studio e di tutti i relativi contratti e che concede l'uso dello studio ad altri professionisti, deve ripartire una determinata spesa pro quota tra vari professionisti che dividono lo stesso studio senza alcun vincolo associativo.

Nella prima circolare si precisa che



il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in asssociazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata a Iva. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri

utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza.

La suddetta circolare stabilisce che il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio che viene utilizzato promiscuamente da due o più professionisti non costituiti in forma associata, deve essere effettuato tramite l'emissione di una fattura assoggettata ad Iva, con applicazione della stessa aliquota indicata nella fattura di acquisto intestata al professionista.

L'Amministrazione finanziaria in sostanza non tiene conto delle spese che a monte non sono state assoggettate ad IVA.

L'addebito non deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte in quanto il riaddebito di spese comuni non costituisce compenso professionale.

Nella Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 "Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili" a pagina 14, alla domanda su come registrare il riaddebito di spese a colleghi per l'uso comune degli uffici, in considerazione che gli studi di settore prevedono che le spese debbano essere considerate al netto dei riaddebiti e che può accadere che il rimborso avvenga nell'anno successivo al pagamento, derivandone squadrature con gli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate risponde

Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. E' corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d'imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l'uso comune del locale di esercizio dell'attività nel periodo d'imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d'imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l'uso dei locali.

La dottrina prevalente ritiene invece che tali rimborsi seguano il regime previsto per il relativo servizio: pertanto sono da assoggettare ad Iva con aliquota ordinaria i rimborsi relativi a telefono, energia elettrica, gas, utilizzo di beni strumentali ecc. mentre dovrebbero essere esenti da Iva i rimborsi relativi ad esempio agli oneri assicurativi, locazione da privati ecc.

Il riaddebito dell'affitto dovrebbe essere regolarizzato con l'emissione di una parcella in esenzione o esclusione di imposta a seconda che l'addebito al professionista sia avvenuto rispettivamente in esenzione o esclusione (ad esempio perché il proprietario dello studio è un privato).

In base alla diversa posizione espressa dalla LADC Libera Associazione dottori commercialisti nella Norma di comportamento n. 93,

il riaddebito di spese comuni di studio per servizi utilizzati promiscuamente da più esercenti arti o professioni non rientra nel campo applicativo IVA né concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, pertanto esso non andrebbe assoggettato ad Iva, in quanto non costituisce né cessione di beni né prestazione di servizi.

Secondo tale Associazione, infatti, per il professionista che è l'intestatario delle forniture dei servizi e dei contratti, le spese deducibili sono quelle totali di studio al netto delle note addebitate.

Per una parte della dottrina, il riaddebito delle spese comuni di studio tra professionisti, pur costituendo un'operazione che alimenta il volume d'affari, non realizza il presupposto di attività professionale, pertanto non deve operarsi l'addebito del contributo integrativo.

Va segnalato, tuttavia, che la questione va esaminata attentamente, in relazione alla specifica cassa di categoria, poiché alcuni Enti si sono pronunciati sulla debenza del contributo integrativo in presenza di addebito di spese.

E' il caso, ad esempio, della Cassa di previdenza dottori commercialisti, nel cui sito internet si legge che per quanto riguarda il contributo integrativo di cui all'articolo 11, legge 21/86, esso è dovuto sul volume d'affari Iva anche se si tratta di fattura per meri addebiti di spese.

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha predisposto il <u>parere n. 23/2010</u> sulle modalità di trattamento tributario del riaddebito delle spese dall'uno all'altro professionista qualora, senza esservi associazione, si fruisce dello stesso studio e di altri servizi. Più specificatamente, se due professionisti,non riuniti in associazione professionale,esercitato la propria professionale nello stesso studio condividendo beni e servizi, come locali e segretaria, i cui costi sono sostenuti da uno solo di essi, il riaddebito delle spese all'altro professionista nella misura del 50% va effettuato mediante fattura soggetta ad Iva.

Sull'argomento del raddebito spese comuni si consiglia la lettura di questo articolo di Conti digitali a questo <u>indirizzo</u>

## Esemplificazione

Due architetti, ciascuno con la propria posizione IVA, esercitano la loro attività professionale presso lo stesso studio. Tutti i costi e le utenze sono registrati a nome di uno dei due professionisti. Essi concordano di procedere al riaddebito delle spese comuni nella misura forfetaria mensile di € 500.

| Fattura n. 18 del 10 aprile 2013      |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Arch. Mario Rossi<br>via Garibaldi 55 | Arch. Giovanni<br>Bianchi |
| 20100 Milano                          | via Garibaldi 55          |
| Partita Iva                           | 20100 Milano              |

| Fattura n. 18 del 10 aprile 2013   |           |
|--|-----------|
| Oggetto:<br>Riaddebito spese comuni dello studio periodo gennaio-marzo<br>2012 concordate in € 500 mensili |           |
| Importo  | 1500,00€  |
| Contributo integrativo 4% Inarcassa  | €         |
| IVA 21% su 1.500   | 315,00€   |
| Ritenuta di acconto Irpef  | €         |
| Totale netto a pagare  | 1.815,00€ |

N.B.: Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Nel quadro RE del modello UNICO, il professionista Arch. Mario Rossi non deve indicare il corrispettivo concordato con il collega per il riaddebito delle spese comuni dello studio al rigo RE2 "Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica" né al rigo RE3 "Altri proventi lordi", ma lo stesso deve essere portato in diminuzione delle relative spese per utenze e/o canoni di locazione.

Così, ad esempio, se nell'importo di cui all'esempio di € 500 sono incluse € 50 per riaddebito di spese telefoniche, il professionista Arch. Rossi deve portare in diminuzione € 600 dal totale delle spese telefoniche indicate al rigo RE14 "Consumi" che comprende anche questa tipologia di spese.

Il secondo professionista, Arch.Bianchi, che condivide lo stesso studio, deduce le fatture ricevute per riaddebito spese comuni in base al criterio di cassa e nel quadro RE si ritiene che possa utilizzare, per la loro indicazione, il rigo RE 12 "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente", nell'ipotesi in cui le spese non siano dettagliatamente indicate in fattura.

Lo stesso secondo professionista, che non è titolare dei contratti e delle utenze, deve includere il riaddebito (non dettagliato), richiesto dal collega, nel modello studi di settore al rigo B04 - ammontare delle spese per strutture polifunzionali.

1



Indietro

© 2014 Studio Polli Tel. 333 90.31.308 | Partita IVA 01611920479 | <u>Note legali</u>